



COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Circonvallazione 29 - 09040 FURTEI

(Tel. 0709303733 - - Codice Fiscale 82003600929)

protocollo@pec.comune.furtei.ca.it - www.comune.furtei.ca.it

ORDINANZA N. 000018 Prot. 6643 del 13.09.2018

Furtei Li: 13.09.2018

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

II SINDACO

CAU DOTT. NICOLA

**OGGETTO: SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI MEDIANTE SOTTERRAMENTO IN LOCO.
AZIENDA ZOOTECNICA 004VS012**

Acquisita la Comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS - ASSL Sanluri, **prot. n. 6654 del 13.09.2018** con la quale viene segnalata la presenza di numero **numero 2 (due)**, animali morti della specie **specie bovina** presso l'azienda zootecnica contrassegnata dal codice aziendale **004VS012** sita in località Amigu Furoni ; agro del Comune di Furtei, proprietario dell'allevamento **Lecca Vitalia**, **codice fiscale LCCVTL63L71E252B**, **indirizzo sede legale Vico VI San Narciso 2 Comune di Furtei** (fonte SIV – Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute).

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 08.02.1954 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 10/2006 concernente il riordino del Servizio sanitario della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016: "Istituzioni dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";

Visti il Regolamento CE 1069/2009 (in particolare l'art. 19) e il Regolamento UE 142/2011 (in particolare l'allegato I, capo III, sez. 1 e 2) recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2014 n. 34 (disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana) con la quale, all'art. 2, si rappresenta la necessità che il "Responsabile dell'Unità di progetto" promuova le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;

Accertata l'assenza nel territorio di competenza della ASSL Sanluri di impianti autorizzati allo smaltimento di animali morti;

Preso atto inoltre della situazione emergenziale in essere nel territorio regionale correlata al ritiro e allo smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) in ragione del sequestro dello stabilimento "Agrolip sarda srl" (Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Sardegna, prot. 14362 del 07.08.2017);

Considerate le difficoltà operative e organizzative per poter garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009, e tenuto conto che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto degli animali morti verso gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento si dimostrano eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica derivante dalla presenza di animali morti ("danno imminente") e la conseguente necessità di adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente;

Visto il D.l.vo n. 267 del 18/08/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 50 concernente le competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Considerato che le carcasse degli animali, si trovano all'interno di un canale di raccolta acque dell'Ente ENAS; tale canale attraversa i pascoli ed è sprovvisto di recinzione di protezione per la sicurezza di persone ed animali e che lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica rende necessaria l'emanazione di un'Ordinanza contingibile e urgente per l'immediato smaltimento dei suddetti animali;

Ritenuto necessario emanare la presente Ordinanza per autorizzare lo smaltimento degli animali morti mediante sotterramento in loco da eseguirsi a cura del proprietario degli animali, nelle more della concreta messa in opera, da parte dei diversi soggetti interessati, di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1069/2009;

ORDINA

Con decorrenza immediata, al sopra generalizzato **Lecca Vitalia, codice fiscale LCCVTL63L71E252B, indirizzo sede legale Vico VI San Narciso 2 Comune di Furti**

di provvedere, a proprie spese e responsabilità, allo smaltimento degli animali morti di cui in premessa mediante **immediato sotterramento in loco** in un unico sito all'interno del perimetro dell'azienda zootecnica **IT004VS012**, sita in località Amigu Furoni, agro del Comune di Furti, nel rispetto della normativa vigente.

In subordine, **immediato sotterramento in un altro sito** ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del Comune, previa motivazione in ordine all'impossibilità di adempiere all'interno del perimetro della suddetta azienda zootecnica, fatta salva la preventiva comunicazione ai Servizi di sanità pubblica veterinaria della ATS - ASL Sanluri.

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Gli animali devono essere sotterrati in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione) e senza utilizzare processi o metodi nocivi a causa del rumore o dell'odore, possibilmente lontano dalla visione pubblica.
- L'area prescelta deve essere delimitata e contrassegnata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica e per gli animali.

- Adozione di opportune misure di biosicurezza per impedire che animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse e per impedire la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente.
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (se possibile, ad almeno 70 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve valutare anche la presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra di 2 metri; la superficie del fondo della fossa deve essere di almeno 0,5 - 0,7 mq per quintale di animali da sotterrare:
 - Le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato.
 - Il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva e le carcasse anche con altri disinfettanti (per es. idrossido di sodio 2%, ipoclorito di sodio, creolina).
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna - ASSL Sanluri – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Comando di Polizia Locale;
- Locale Stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

AFFIDA

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL di Sanluri, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla specifica normativa speciale di sanità pubblica veterinaria.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

- Ai sensi degli artt. 7/8 della stessa Legge n. 241/90 si informa che Responsabile del Procedimento è l'agente di Polizia Locale Orsola Zuddas.



Il Sindaco

CAU DOTT. NICOLA